



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 346 DEL 30/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2025**, addì **30** del mese di **dicembre** alle ore **13:50**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente da remoto
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Assente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente da remoto
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. IURI BRUNI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2025
Numero: 2960

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE:

- L'art. 50, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 (*c.d. Codice dei Contratti Pubblici*) prevede che, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (ex art. 14 D.Lgs. 36/2023), le stazioni appaltanti selezionino gli operatori economici idonei all'affidamento o all'invito alle procedure di appalto mediante indagini di mercato o tramite elenchi o albi istituiti.
- Per quanto riguarda le modalità di costituzione e gestione degli elenchi telematici, l'art. 3 dell'Allegato II.1 al medesimo decreto stabilisce che: *“Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. (...) L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, le modalità di selezione (...), le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione (...).”*

RILEVATO CHE il Comune di Colle di Val d'Elsa intende dotarsi di una piattaforma che consenta la costituzione e la gestione di un elenco degli operatori economici.

RICORDATO CHE l'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che, per le modalità di costituzione e revisione dell'elenco di operatori economici (Albo Fornitori), le stazioni appaltanti possano dotarsi di un regolamento interno. Tale documento dovrà, inoltre, normare le modalità di revisione dell'elenco ed i criteri di scelta per la selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta.

CONSTATA la necessità di adottare un apposito regolamento per la costituzione e revisione dell'elenco di operatori economici (Albo Fornitori);

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.” del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27.11.2024;

VISTO lo schema di “Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco degli operatori economici del Comune di Colle di Val d'Elsa”, composto da n. 20 articoli, che allegato sotto la lettera A) al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174, il Responsabile Servizio 9 abbia rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO come sulla presente deliberazione non necessiti il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di approvare lo schema allegato sotto la lettera A), del nuovo “Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco degli operatori economici del Comune di Colle di Val d'Elsa”;
2. di sottoporre il suddetto regolamento di cui al punto 1) all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale in una prossima seduta;
3. di accertare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
4. con votazione separata ed all'unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. IURI BRUNI

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

<i>Sezione I – Introduzione</i>	3
---------------------------------------	---

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 STRUTTURA DELL'ELENCO	4
ART. 4 CLASSI DI IMPORTO	4

<i>Sezione II – Categorie. Requisiti di iscrizione</i>	6
--	---

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI	6
---	---

<i>Sezione III – Procedura di iscrizione</i>	9
--	---

ART. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE E MODIFICA.....	9
ART. 7 DINIEGO.....	10
ART. 8 VERIFICA	10
ART. 9 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	10
ART. 10 DURATA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE	10

<i>Sezione IV – Criteri di scelta</i>	12
---	----

ART. 11 CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO.....	12
ART. 12 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI ROTAZIONE, TRASPARENZA	12
ART. 13 CONSULTAZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI.....	13
ART. 14 CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI NELL'ELENCO	13

<i>Sezione V – Norme finali</i>	14
---------------------------------------	----

ART. 15 STRUTTURA COMPETENTE	14
ART. 16 UTILIZZO DELL'ELENCO DA PARTE DI ALTRI ENTI	14
ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
ART. 18 FORO COMPETENTE.....	15
ART. 19 NORMA DI RINVIO.....	15
ART. 20 ENTRATA IN VIGORE.....	15

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento, è emanato in conformità al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" di seguito "Codice" ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.1 al predetto Decreto e sue successive modifiche.

È istituito presso il Comune di Colle di Val d'Elsa, un elenco aperto di operatori economici (di seguito definito "Elenco") per l'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice e dall'Allegato II.1 ("Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea").

Il presente Regolamento ne disciplina l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento ed è finalizzato ad assicurare l'applicazione dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e concorrenza e proporzionalità.

Tale Elenco è funzionale all'applicazione, in particolare, delle disposizioni di cui al Libro II, Parte I, del Codice ("Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee").

L'Elenco verrà attivato a seguito di Avviso Pubblico avente i contenuti di cui all'art. 3 dell'Allegato II.1.

L'iscrizione all'Elenco non garantisce l'interpello a procedure di affidamento. Gli iscritti nulla possono pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, il Comune di Colle di Val d'Elsa, non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta/preventivi per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi, risultino iscritti.

L'iscrizione degli operatori economici all'Elenco è gratuita.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Elenco, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, è utilizzato dal Comune di Colle di Val d'Elsa, nei seguenti casi:

- per la scelta degli operatori economici da consultare nelle procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;
- per la scelta degli operatori economici da consultare nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;
- in via facoltativa per la scelta degli operatori economici negli altri casi consentiti dalla legge, anche per gli affidamenti diretti;

Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento devono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, nel caso in cui il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa procede agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto

dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice.

Quando, per uno dei contratti di cui al presente articolo, Il Comune di Colle di Val d'Elsa accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti II e seguenti del Libro II del Codice.

ART. 3 STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco, di durata indeterminata, viene gestito attraverso una Piattaforma telematica, che ne consente lo sviluppo e il funzionamento mediante un processo informatizzato, accessibile mediante link dedicato nel sito istituzionale dell'Ente.

L'Elenco è articolato nelle seguenti Sezioni che potranno essere attivate dal Comune di Colle di Val d'Elsa, anche con tempistiche diverse:

Sezione "ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI";

Sezione "FORNITORI DI BENI";

Sezione "FORNITORI DI SERVIZI";

Sezione "ESECUTORI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA".

La Sezione "ESECUTORI di LAVORI PUBBLICI" è suddivisa in categorie di opere generali e speciali, le Sezioni "FORNITORI DI BENI" e "FORNITORI DI SERVIZI", è suddivisa in categorie merceologiche, la Sezione "ESECUTORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA" è suddivisa in sub sezioni in relazione alla tipologia di prestazione.

L'Elenco, la denominazione delle sezioni, categorie, categorie merceologiche e sub – sezioni è da intendersi dinamico, ossia modificabile nel tempo a seconda delle mutate esigenze del Comune di Colle di Val d'Elsa, anche per adeguarsi a sopravvenute disposizioni normative.

ART. 4 CLASSI D'IMPORTO

Per ogni categoria di opere generali o speciali (OG e OS) appartenenti alla Sezione "ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI", sono definite le seguenti classi d'importo a cui il Comune di Colle di Val d'Elsa fa riferimento in base all'importo posto a base di gara delle singole procedure di affidamento diretto o procedure negoziate:

Classi di importo (in euro, IVA esclusa)	Valori di riferimento in euro
Classe 1	Da 0 a 39.999,00
Classe 2	Da 40.000,00 a 149.999,00
Classe 3	Categoria SOA classifica I fino a euro 258.000
Classe 4	Categoria SOA classifica II fino a euro 516.000
Classe 5	Categoria SOA classifica III fino a euro 1.033.000.

Classe 6	Categoria SOA classifica IIIBIS fino a euro 1.500.000
Classe 7	Categoria SOA classifica IV fino a euro 2.582.000
Classe 8	Categoria SOA classifica IVBIS fino a euro 3.500.000
Classe 9	Categoria SOA classifica V fino alla soglia di rilevanza europea

L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di importo inferiore.

Saranno oggetto di attivazione per l'iscrizione all'Elenco, anche progressiva, le categorie di lavori congruenti con la tipologia di appalti gestiti della Comune di Colle di Val d'Elsa.

Per i lavori affidati in Classe 1 e Classe 2, mediante affidamento diretto, il principio di rotazione è applicato ai sensi dell'art. 49 comma 3 del al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici", secondo le fasce individuate all'art. 7 comma 5 dal *"Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i."* del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27.11.2024.

Per ogni categoria merceologica appartenente alla Sezione FORNITORI DI BENI E SERVIZI (ivi compresi i SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA), sono definite le seguenti classi d'importo a cui il Comune di Colle di Val d'Elsa fa riferimento in base all'importo posto a base di gara delle singole procedure di affidamento

Classi di importo (in euro, IVA esclusa)	Valori di riferimento in euro
Classe 1	Da 0 a 39.999,00
Classe 2	Da 40.000,00 a 139.999,00
Classe 3	Da 140.000,00 alla soglia comunitaria

Per i servizi e le forniture affidati in Classe 1 e Classe 2, mediante affidamento diretto, il principio di rotazione è applicato ai sensi dell'art. 49 comma 3 del al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici", secondo le fasce individuate all'art. 7 comma 5 dal *"Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i."* del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27.11.2024

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, ad esclusione dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative [art. 65, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 [art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 [art. 65, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro [art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023];
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, purché dotate di soggettività giuridica; in tal caso la domanda di iscrizione presentata dall'organo comune deve indicare gli Operatori Economici retisti e se i requisiti di ordine speciale richiesti sono posseduti dalla rete o dai singoli Operatori Economici retisti [art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 36/2023].

Per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i seguenti operatori economici

- i professionisti singoli e associati [art. 66, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023];
- le società di professionisti [art. 66, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023];
- le società di ingegneria [art. 66, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023];
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi [art. 66, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023];
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati [art. 66, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023];
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura [art. 66, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2023];
- reti di esercenti la professione, purché dotate di soggettività giuridica; in tal caso la domanda di iscrizione presentata dall'organo comune deve indicare gli Operatori Economici retisti e se i requisiti di ordine speciale richiesti sono posseduti dalla rete o dai

singoli Operatori Economici retisti [art. 12, comma 3, lett. a) della Legge 22 maggio 2017, n. 81].

Ai fini dell'iscrizione, tutti gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine professionale, generale e speciale attestandone il loro possesso mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come specificato nei prossimi paragrafi.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa si riserva di adeguare o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti.

Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Requisiti di carattere professionale e generale

Per l'iscrizione all'elenco l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali e commerciali dello Stato di provenienza, per un'attività pertinente con la categoria/sottocategoria merceologica oggetto di iscrizione;
- per i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura iscrizione all'Albo professionale relativo alla prestazione per la quale si richiede iscrizione all'Elenco;
- insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- insussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

I presenti requisiti di carattere professionale e generale devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente.

Requisiti di ordine speciale

Per l'iscrizione all'Elenco l'operatore economico deve essere in possesso di:

- adeguata capacità economica e finanziaria;
- adeguate capacità tecniche e professionali.

I requisiti di ordine speciale devono essere attestati mediante la compilazione dei formulari standard predisposti dal Comune di Colle di Val d'Elsa e resi disponibili in sede di domanda di iscrizione.

In particolare se trattasi di **lavori**:

- Autocertificazione del possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per l'iscrizione alla Sezione operatori economici ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI dalla CLASSE III in poi:

- Autocertificazione del possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell'Art. 2 dell'Allegato II.12 al Codice;

- Autocertificazione del possesso del sistema di qualità aziendale in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come previsto dall'Art. 4, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice;

Per gli operatori economici privi di attestazione SOA:

- Autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi di cui all'Art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice prescritti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (da dichiarare mediante compilazione di apposito allegato debitamente sottoscritto):
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione, non inferiore all'importo massimo della classe di importo richiesta. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. Si precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione. La descrizione dei lavori deve essere tale da consentire di valutare l'attinenza alla tipologia richiesta;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici (15%) per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza di iscrizione; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta, l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica. Nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione della specifica prestazione, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.

In particolare se trattasi di **servizi e forniture**:

- Capacità economico-finanziaria: dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente l'esatta indicazione del fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, non inferiore complessivamente al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) della categoria per la quale si richiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività;
- Capacità tecnico-professionale da dimostrare mediante dichiarazione di avvenuta esecuzione di uno o più contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi), antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa – almeno pari alla classe d'importo di cui all'Art. 4 (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.

Per i servizi d'ingegneria ed architettura, inoltre, sarà possibile allegare referenze curriculari con le modalità che saranno stabilite nell'avviso pubblico.

ART. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'operatore economico interessato all'iscrizione deve compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale di Comune di Colle di Val d'Elsa, sezione BANDI E AVVISI/ ELENCO OPERATORI ECONOMICI o mediante accesso diretto all'indirizzo internet che verrà indicato nell'Avviso Pubblico.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico può procedere con l'iscrizione alla Sezione dell'Elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di iscrizione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie e gli allegati richiesti risultassero omessi o incompleti, la procedura di iscrizione non rende possibile richiedere l'abilitazione.

È fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Elenco Operatori Economici di cui al presente Regolamento.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo viene rigettata senza darne comunicazione al mittente.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o l'invio di erronea documentazione o per disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'istanza di iscrizione è accolta a seguito di procedimento di verifica dell'istanza, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione necessaria presentata ed eventualmente acquisita d'ufficio.

L'esito di iscrizione o esclusione è comunicato all'operatore economico entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

L'iscrizione al relativo Elenco è confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione.

Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorrono dalla data in cui è notificata online l'accoglimento della domanda ovvero dalla decorrenza dei termini istruttori di cui sopra.

ART. 7 DINIEGO

Non è consentita l'iscrizione né la permanenza nell'Elenco dei seguenti soggetti:

- Operatori economici che risultino privi dei requisiti di carattere professionale, generale e speciale di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento;
- Operatori economici che, nei 24 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, si siano resi responsabili nei confronti del Comune di Colle di Val d'Elsa della mancata sottoscrizione di un contratto per fatto a loro imputabile;
- Operatori economici nei cui confronti sia avviato procedimento di contestazione, ex art.122 del D.lgs. n. 36/2023, di grave negligenza, malafede o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate dalla stessa, fino alla conclusione del relativo procedimento;
- Operatori economici che, nei 36 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- Operatori Economici nei confronti dei quali, nei 24 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione, sia stato risolto un contratto per grave inadempimento ai sensi ed effetti dell'art.122 del D.lgs. n. 36/2023.

Il soggetto, nei cui confronti sia stata negata l'iscrizione ovvero l'avvio del procedimento di esclusione dall'Elenco, può presentare apposita istanza di revisione della decisione corredata dalla documentazione ritenuta idonea a dimostrare il venir meno delle cause che hanno determinato la decisione della stazione appaltante. L'Ufficio Gare decide sull'istanza entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 8 VERIFICA

Il Comune di Colle di Val d'Elsa effettua con cadenza annuale verifiche successive a campione sugli operatori economici iscritti, mediante sorteggio casuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

Le verifiche sono effettuate su un campione non inferiore al 5% delle iscrizioni pervenute.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, è cancellato dall'Elenco e, sussistendone i presupposti, incorrerà nelle ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco, al fine di monitorare la sussistenza e permanenza nel tempo dei requisiti previsti, il

Comune di Colle di Val d'Elsa si riserva di chiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi nonché di effettuare verifiche su soggetti ulteriori rispetto a quelli oggetto di campionatura.

ART. 9 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'Elenco è chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento o conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore è inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60 giorni dalla scadenza che ricorda di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di

iscrizione.

Gli operatori economici che non provvederanno all'aggiornamento nei termini su indicati verranno "sospesi" automaticamente dall'Elenco e tale circostanza viene comunicata direttamente dalla piattaforma.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimangono attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso è riabilitato e visibile nell'Elenco.

Fanno fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento online.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla categoria/e, categoria/e merceologica/che, sub-sezione/i per le quali è iscritto all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

ART. 10 DURATA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio al verificarsi delle condizioni dell'art. 7 e nei seguenti ulteriori casi:

- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'Art.9;
- Mancata presentazione di offerta a seguito di tre inviti nell'arco di 24 mesi dal primo invito.

Nei casi previsti nel comma precedente, il Comune di Colle di Val d'Elsa comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni devono pervenire entro 15 giorni.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncia definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione è sospesa sino al termine di detto procedimento.

L'iscrizione è sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con il Comune di Colle di Val d'Elsa, fino al termine del procedimento stesso.

La cancellazione comporta l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie di lavori, categorie merceologiche e sub sezioni, per le quali l'operatore economico era iscritto.

La cancellazione è disposta anche su richiesta dell'interessato.

ART. 11 CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto consentendo all'operatore economico interessato di iscriversi, attraverso l'uso della piattaforma applicativa di cui al precedente articolo, in qualsiasi momento.

La scelta dell'operatore economico cui affidare le procedure di cui all'art 50 comma 1 del Codice terrà conto dei seguenti parametri:

- Tipologia della prestazione da svolgere e natura dei lavori/servizi/forniture;
- Rilevanza del curriculum vitae, rispetto alla tipologia dell'incarico, ovvero affinità tra competenze possedute e prestazioni da svolgere in relazione alla natura dei lavori/servizi/forniture;
- Rotazione degli affidamenti all'interno di categoria con riferimento alle fasce individuate all'art. 7 comma 5 dal "Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i." del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27.11.2024
- Conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti dal Comune

Ai fini dell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, il Comune, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, potrà riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese, così come indicato all'art. 62 comma 2 bis del codice.

Il Comune procederà agli affidamenti con le modalità previste dall'art. 50, comma 1 del Codice mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale di e-procurement certificata "Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana", accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> o altra PAD abilitata ai sensi di legge.

Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi saranno consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri oggettivi è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

E' comunque ammessa la possibilità di indagine di mercato all'interno dell'elenco.

L'iscrizione non costituisce prova dei requisiti richiesti per l'affidamento, ma sarà dichiarato dall'operatore economico e accertato dal Comune al momento dell'indizione della procedura di affidamento.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti agli elenchi sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla normativa vigente, oppure ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, tale elenco potrà essere integrato mediante invito di altri soggetti, individuati eventualmente anche tramite ricerca sul mercato.

Il ricorso all'Elenco non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori nei seguenti casi:

- assenza di operatori economici iscritti per la categoria/sottocategoria d'interesse;
- mancanza di categorie/sottocategorie appropriate;
- in ogni altro caso previsto o consentito dalla legge.

L'inclusione dell'Operatore Economico nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per la Comune di Colle di Val d'Elsa.

ART. 12 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI ROTAZIONE, TRASPARENZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento seguirà i criteri di cui al precedente articolo 11.

Al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, si procede, per ogni affidamento di cui all'articolo 50 del Codice del Codice, ad indicare nella decisione a contrarre, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dei servizi/forniture o lavori pertinenti all'oggetto del contratto da affidare;
- b) valore stimato del contratto da affidare;
- c) la fascia importo di forniture/servizi o di lavori di cui alla lettera a) entro cui rientra il valore di cui alla lettera b).

In relazione alla lettera a), del comma precedente, in caso di lavori la decisione a contrarre indica la prestazione prevalente.

In caso di servizi o forniture rientranti in più categorie e di appalti misti di cui all'articolo 14 del Codice, la decisione a contrarre indica la prestazione prevalente.

Si procede alla consultazione dell'Elenco al fine di individuare gli operatori economici validamente iscritti nella categoria e nella fascia d'importo corrispondenti all'oggetto e al valore stimato del contratto da affidare, escludendo l'operatore economico uscente alla sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 49, comma 2 del Codice.

Per i lavori, i servizi e le forniture affidati in Classe 1 e Classe 2, mediante affidamento diretto, il principio di rotazione è applicato ai sensi dell'art. 49 comma 3 del al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici", secondo le fasce individuate all'art. 7 comma 5 dal "*Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.*" del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27.11.2024.

Qualora per una determinata categoria merceologica o lavoro o servizio, il numero di operatori economici iscritto sia insufficiente, si procederà con indagine di mercato ai sensi del successivo articolo 18.

Si potrà, infine, motivatamente derogare alle disposizioni sopra indicate nei casi di lavori, forniture o servizi connotati da elementi di specialità tali da consigliare l'invito di determinati operatori

economici, anche non iscritti nell'Elenco, che possano rispondere, per loro caratteristiche organizzative o esperienza particolare, alle caratteristiche peculiari dell'appalto.

E' comunque facoltà del R.U.P. invitare un numero di operatori economici superiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

E' comunque nella facoltà dell'organo competente all'approvazione della determina a contrarre stabilire, pur in presenza di Elenchi di Fornitori, che la scelta degli operatori da invitare avvenga previo avviso pubblico della procedura.

ART. 13 CONSULTAZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI

In deroga all'articolo precedente, il Comune di Colle di Val d'Elsa potrà prescindere dai criteri di cui agli articoli 11 e 12, invitando tutti i soggetti iscritti nella relativa categoria merceologica oggetto del fabbisogno su richiesta del Dirigente/Responsabile del Servizio competente in relazione al contratto da stipulare, qualora risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura.

ART. 14 CONSULTAZIONE APERTA AGLI OPERATORI NON ISCRITTI NELL'ELENCO

In deroga all'articolo 14, il Comune di Colle di Val d'Elsa potrà invitare soggetti non iscritti nell'elenco degli operatori economici, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) vi sia un ridotto numero di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse;
- b) le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione sul sito del Comune di Colle di Val d'Elsa della categoria mancante ed attesa - di norma almeno 15 giorni naturali e consecutivi - per permettere eventuale popolamento della stessa.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa si riserva comunque, pur in presenza di elenchi di fornitori, di attivare procedure ordinarie (procedure aperte o ristrette) per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 15 STRUTTURA COMPETENTE

Il Servizio Gare del Comune di Colle di Val d'Elsa, è la struttura competente ai fini dell'istituzione e della gestione dell'Elenco Operatori Economici nonché dell'aggiornamento del presente Regolamento.

ART. 16 UTILIZZO DELL'ELENCO DA PARTE DI ALTRI ENTI

L'Elenco di cui al presente Regolamento potrà essere utilizzato da Comuni ed Enti che siano convenzionati con il Comune, previa richiesta e secondo le modalità definite dalla struttura organizzativa stabile, ove presente, o dal Servizio 9 "Gare, Ambiente e servizi diversi" del Comune di Colle di Val d'Elsa.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d'Elsa con sede a Comune di Colle di Val d'Elsa in Via Francesco Campana, 18, nella persona del Sindaco pro tempore.
urp@comune.collevaldelsa.it;

Responsabile del trattamento Il Responsabile del trattamento è lo Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana – il referente è l'Avv. Flavio Corsinovi;

P.IVA: 07239730489

Indirizzo: via Federico di Antiochia, 14;

CAP: 50126;

Telefono: 0559336858;

L'indirizzo mail cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti in relazione

ai dati che la riguardano è E-mail: info@corsinovimammana.it;

PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it;

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la gestione dell'Elenco.

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica e telematica.

Base giuridica del trattamento Il trattamento è necessario:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico;
- ai sensi dell'art. 10 del GDPR, come integrato dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/03, in caso di trattamento di dati relativi a condanne penali e reati.

Destinatari dei dati I dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

Trasferimento dei dati I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato nella regolamentazione interna;
- b) in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato Competono all'interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l'accesso, la rettifica, l'oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l'opposizione.

In ogni momento può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.

Reclamo L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Obbligo di fornire i dati Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina l'impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari.

ART. 18 NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023 e sue successive modifiche ed integrazioni, relativi allegati nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'applicazione del presente regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio on line del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Il Regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2960/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 23/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DONATI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 30/12/2025 **N. 346 DEL 30/12/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA DA SOTTOPORRE ALL'ESAME ED ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 19/01/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. TOSCANO FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)